

CIRCOLARE N° 7 DEL 22.03.2019

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di una recente novità che potrebbe essere di Vostro interesse.

REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI: ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate n. 6227/2019 del 15 marzo 2019 sono state fornite le istruzioni operative per poter accedere alla regolarizzazione agevolata, prevista dall' articolo 9 del DL n. 119/2018, delle “violazioni formali” commesse fino al 24 ottobre 2018.

Possono essere oggetto di regolarizzazione le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti – di carattere formale – che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell' IVA, dell' IRAP e sul pagamento dei tributi.

Le violazioni formali che possono essere oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui gli Uffici dell' Agenzia delle entrate sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative ai fini delle imposte dirette e relative addizionali e imposte sostitutive, IVA, IRAP, ritenute alla fonte, crediti d' imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Le violazioni devono essere state commesse entro il 24 ottobre 2018 non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d' imposta, dall' intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dei dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell' imposta.

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate n. 6227/2019 del 15 marzo 2019 sono state fornite le istruzioni operative per poter accedere alla regolarizzazione agevolata, prevista dall' articolo 9 del DL n. 119/2018, delle “violazioni formali” commesse fino al 24 ottobre 2018.

Possono essere oggetto di regolarizzazione le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti – di carattere formale – che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell' IVA, dell' IRAP e sul pagamento dei tributi.

Le violazioni formali che possono essere oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui gli Uffici dell' Agenzia delle entrate sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative ai fini delle imposte dirette e relative addizionali e imposte sostitutive, IVA, IRAP, ritenute alla fonte, crediti d' imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Le violazioni devono essere state commesse entro il 24 ottobre 2018 non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d' imposta, dall' intermediario o da altro

Contenzioso
tributarioViolazioni
regolarizzabili

<p>soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dei dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta.</p> <p>Non possono, invece, essere oggetto della regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli oggetto della regolarizzazione; • le violazioni formali oggetto di un procedimento contenzioso consolidato, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018 (i.e. per mancata impugnazione o per formazione del giudicato); • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione; • le violazioni sul quadro RW sia con riferimento all'IVIE che all'IVAFE e inerenti alla voluntary disclosure. <p>La regolarizzazione agevolata delle violazioni formali si perfeziona con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rimozione delle irregolarità o delle omissioni; • il versamento di € 200 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni commesse. <p>Se le violazioni non si riferiscono ad un periodo d'imposta, si deve fare riferimento all'anno solare nel quale sono state commesse.</p> <p>Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima da corrispondersi entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Non è ammesso fare ricorso alla compensazione in F24.</p> <p>Con separata Risoluzione l'Agenzia delle entrate istituirà il codice tributo per provvedere al pagamento di quanto dovuto.</p> <p>La rimozione delle irregolarità e delle omissioni va effettuata entro il 2 marzo 2020. Inoltre, se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.</p> <p>La rimozione delle irregolarità non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.</p> <p>Da ultimo va precisato che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si ha alcun diritto alla restituzione di quanto versato. Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione anche successivo al 24 ottobre 2018 sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.</p>	<p>Violazioni non regolarizzabili</p> <p>Perfezionamento della regolarizzazione</p> <p>Codice tributo per pagamento</p> <p>Scadenza adempimento</p>
--	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani